SNAM RETE GAS S.P.A. - Alessandria

Decreto n. 4/2020

OCCUPAZIONE TEMPORANEA NONCHÉ IMPOSIZIONE SERVITÙ DI GASDOTTO A FAVORE DI SNAM RETE GAS S.P.A. DEGLI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI OMEGNA (VB), NECESSARI PER LA COSTRUZIONE DEL GASDOTTO: "NOVARA – DOMODOSSOLA DN 200; VARIANTE TRATTO CABINA NUM. 33 – IV PRESA NEL COMUNE DI OMEGNA (VB) DN 200 – DP 12 bar".

Provincia Verbano Cusio Ossola Segreteria Generale Opere Pubbliche Servizio: Espropri

Decreto n. 4/2020

OCCUPAZIONE TEMPORANEA NONCHÉ IMPOSIZIONE SERVITÙ DI GASDOTTO A FAVORE DI SNAM RETE GAS S.P.A. DEGLI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI OMEGNA (VB), NECESSARI PER LA COSTRUZIONE DEL GASDOTTO: "NOVARA – DOMODOSSOLA DN 200; VARIANTE TRATTO CABINA NUM. 33 – IV PRESA NEL COMUNE DI OMEGNA (VB) DN 200 – DP 12 bar".

L'anno duemilaventi, il giorno 17 del mese di Febbraio

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della Legge 17.5.1999 n. 144".

VISTI il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità"

VISTA la L.R. 23 del 29/10/2015 ""Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 84 del 06/09/2018, con il quale il sottoscritto Dott. Pierluigi Marocco, è stato individuato quale Dirigente del Settore Segreteria Generale;

VISTA l'istanza presentata in data 29/06/2016 alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, Servizio Georisorse VIA Energia, dal richiedente Snam Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara n. 7, ed Uffici in Alessandria – Via Cardinal G. Massaia, 2/A, volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del seguente gasdotti:

"Metanodotto Gozzano – Domodossola DN 200; Varianti nei comuni di Gravellona Toce e Casale C.te Cerro (VB) DN 200 – DP 24 bar;

Metanodotto Novara – Domodossola DN 200; Variante tratto cabina Num. 33 – IV Presa nel comune di Omegna (VB) DN 200 – DP 12 bar. -

- previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 452 del 30/05/2019 emessa dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, Servizio Georisorse VIA Energia che, ai sensi degli art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n° 327 s.m.i., ha accertato la conformità urbanistica e dichiarato, con l'approvazione del relativo progetto, la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera, apponendo il Vincolo preordinato all'Esproprio.

VISTA l'istanza presentata in data 27/06/2019 da Snam Rete Gas Spa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, Settore SG, Ufficio Contratti e Espropri, relativa al gasdotto "Novara – Domodossola DN 200; variante tratto cabina Num. 33 – IV presa nel comune di Omegna (VB) DN 200 – DP 12 bar", allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e contestuale imposizione di servitù di gasdotto, con determinazione urgente dell'indennità provvisoria (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo) onde consentire il riposizionamento del gasdotto al di fuori delle zone di antropizzazione urbana, soddisfacendo il corretto mantenimento dell'infrastruttura destinata al trasporto di gas naturale.

VISTO il Piano Particellare trasmesso da Snam Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore tratteggiato rosso e con il colore verde, rispettivamente le aree interessate da servitù di gasdotto ed occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

VISTO che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali.

RILEVATO che, a seguito delle predette comunicazioni, non sono state presentate osservazioni scritte riguardo alla procedura coattiva e/o alle indennità offerte.

CONSIDERATO che non è risultato interessato alcun terreno vincolato ad Uso Civico.

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, si rende opportuno un pronto inizio dei lavori

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il provvedimento di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, con la contestuale indicazione dell'ammontare delle relative indennità. Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

ART. 1

In favore della Società Snam Rete Gas S.p.A. è disposto l'asservimento degli immobili siti nel Comune di Omegna (VB), interessati dal tracciato del metanodotto *Novara – Domodossola DN* 200; "variante tratto cabina Num. 33 – IV presa nel comune di Omegna (VB) DN 200 – DP 12 bar", meglio individuati con il colore rosso barrato nell'allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento.

L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento, a cura di Snam Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione in possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza ad essi relativi prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

ART. 2

L'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:

1. Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di una tubazione DN 200 (8") trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- 2. L'installazione di apparecchi di sfiato, cartelli segnalatori e armadietti in vetroresina per la protezione elettrica, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- 3. L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 6,00 dall'asse della tubazione oppure di metri 3,00 dove la tubazione è idoneamente protetta (mapp. 1098 parte), come meglio evidenziato nel piano particellare allegato alla presente, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- 4. Il diritto di Snam Rete Gas S.p.A. al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
- 5. Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- 6. Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarrano di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A. che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- 7. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;
- 8. Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

ART.3

In favore della Società Snam Rete Gas S.p.A. è altresì disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili siti nel Comune di Omegna (VB) interessati dal tracciato del metanodotto "Novara – Domodossola DN 200; variante tratto cabina Num. 33 – IV presa nel comune di Omegna (VB) DN 200 – DP 12 bar", meglio individuati con il colore verde nell'allegato Piano Particellare di cui al precedente Art. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

È concessa facoltà a Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori per tutto il tempo occorrente alla loro regolare esecuzione (massimo 1 anno).

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla compilazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della Snam Rete Gas S.p.A..

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART. 4

L'avviso di convocazione per l'eventuale partecipazione alle operazioni di immissione in possesso dei terreni interessati – che deve contenere i nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui ai precedenti artt. 1, 3 e 4, il luogo, il giorno e l'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di

asservimento – sarà notificato, a cura di Snam Rete Gas S.p.A., ai proprietari dei fondi ed agli altri aventi diritto, almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposto al successivo Art. 7.

ART. 5

L'indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto per l'asservimento e occupazione temporanea riferita alle colture praticate ed alla durata massima dell'occupazione (12 mesi) nonché ai minori redditi e maggiori oneri relativi alle aree interessate dai lavori è stabilita nell'allegato Piano Particellare di cui ai precedenti Art. 1, 3 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini e formalità e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.

Detti beni, da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno indennizzati, previa verifica al termine dei lavori, in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32 – 38 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e tenuto conto dello stato di manutenzione (ovvero di crescita) in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area.

ART. 6

I proprietari interessati sono invitati, entro 30 (trenta) giorni successivi all'immissione in possesso, a comunicare per iscritto al Settore SG, Ufficio Espropri, della Provincia di Verbania, Via dell'Industria 25, 28924, Fondo Toce, Verbania (VB), e per conoscenza a Snam Rete Gas S.p.A., Alessandria – Via Cardinal G. Massaia, 2/A, se condividono l'indennità offerta ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento provinciale sarà disposto il pagamento delle indennità accettate dagli aventi diritto, che sarà effettuato a cura di Snam Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge.

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Struttura Provinciale, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la determinazione delle indennità definitive di asservimento e di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri di Verbania.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

È posta a carico della Snam Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART 7

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere di Snam Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili unitamente all'avviso, contenente le indicazioni di cui all'Art. 3 del presente provvedimento di asservimento, e, comunque, almeno sette giorni prima della data prevista per la sua esecuzione.

Tale esecuzione ha luogo con le modalità indicate all'Art. 1 del presente provvedimento. Compiuti regolarmente tali adempimenti il presente provvedimento diventerà esecutivo e sarà, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A., registrato e trascritto presso i competenti Uffici Statali, senza attendere la scadenza dei termini per eventuali impugnazioni.

ART. 8

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104. È possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D.Lgs. 01/09/2011 n. 150.

Il presente decreto, relativo a procedura di espropriazione di beni per causa di pubblica utilità, ed i relativi adempimenti sono esenti dall'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari ai sensi dell'art. 1 della Legge 21.11.1967 n. 1149.

IL DIRIGENTE

(Dott. Pierluigi Marocco)

Elenco mappali interessati – comune di Omegna (VB)

Fg. 13 – Mapp. 1098

Fg. 13 – Mapp. 1057

Fg. 13 – Mapp. 720, 927 e 928

Fg. 13 – Mapp. 353

Fg. 13 – Mapp. 782 (ex 908)

Fg. 13 – Mapp. 905

Fg. 13 – Mapp. 906

Fg. 13 – Mapp. 1054